



COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 7 del 28.02.1996**

**Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 23 del 28.06.2007**

**Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 144 del 30.12.2009**

**Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 4 del 12.01.2011**

**Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 12 del 21.02.2011**

**Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 5 del 26.03.2012**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

REGOLAMENTO

TITOLO I

Art. 1 Istituzione del tributo

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali e di servizi dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e' dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prevista dall'art. 58 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507.

Art. 2 Contenuto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a far tempo dall'1.01.1996.

Art. 3 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vengono richiamate le norme contenute nel D.L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 4 Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al vincolo di solidarietà sancito nell'art 63 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Art. 4 bis (introdotto da Deliberazione CC n. 23 del 28/06/2007)

Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati di utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari”

Art. 5

(modificato con Delibera CC n. 12 del 21/02/2011 – modificato con Delibera CC n. 5 del 26/03/2012)

Presupposti della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a titolo reale od obbligatorio di locali nonchè delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, comprese le aree che costituiscono parti comuni dei condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

- sulle aree si svolga un' attività;
- che l'attività sia di per sè idonea alla produzione di rifiuti urbani così come definiti dall'art. 2, comma III punti 1-2 del D.P.R. 10-9-1982 n. 915.

Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel Regolamento, nonche' ben delimitate nella planimetria allegata alla convenzione per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati approvata con Delibera CC n. 18 del 29/5/2006 ed integrata e modificata con Delibera GC n. 103 del 24/11/2010, di cui all'art. 21 D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 ed in conformità all'art. 59 del D.P.R. n. 507/1993.

Per le abitazioni coloniche e per le case sparse situate fuori dall'area di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa base.

Per utenti fuori zona si intendono i detentori di locali e di aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato.

La distanza indicata al comma 4 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrita o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dai successivi artt. 25-26-27.

Art. 6

Denunce

In esecuzione dell'art. 70 del D.L.vo n. 507/1993 i soggetti tenuti al pagamento della tassa dovranno presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed approvati dalla G.M., dovranno riportare le seguenti indicazioni:

A) l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

B) La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

C) L'ufficio tributi competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

D) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior

ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Art. 7
Disciplina rifiuti di attività economiche

SOPPRESSO

Art. 8
Richiesta di notizie

E' facoltà del funzionario designato invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio tributi per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassazione, le notizie ed i chiarimenti suddetti possono essere richiesti anche per iscritto.

E' facoltà del funzionario designato disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e dell'esatta superficie dei locali tassabili.

Art. 9

Accertamento d'ufficio

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 10
Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, e trasferiti nell'ambito del comune, (la formazione di nuovi nuclei familiari);
- ufficio edilizia pubblica: concessioni edilizie e relative varianti, comunicazione di fine lavori, elenco dei certificati di abitabilita' o agibilità rilasciati.
- ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni e licenze rilasciate.

Art. 11 Cessazione d'utenza

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti a tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi ai fini della cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Art. 12

Rimborsi

Qualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata (in carta da bollo), la restituzione dell'indebito entro il termine di due anni dalla data di pagamento, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

Il funzionario responsabile della tassa, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto.

In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di sgravio da consegnare alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento e la relativa imputazione al capitolato pertinente previa deliberazione della Giunta Municipale. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento dell'imposta non dovuta, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 13 Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo. n. 507/1993 la G.M. designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento.

TITOLO II

Art. 14 Definizione di locali e aree tassabili

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Si considerano aree tassabili tutte le aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti. Nel caso in cui l'area scoperta costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art. 66 1° e 2° comma D.L.vo n. 507/93:

A) sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui alla lettera B.

B) Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.

Sono tassabili tutti i manufatti "aperti" come tettoie aperte, capannoni aperti ed altri manufatti di facile rimozione.

Art. 15

Classificazione di locali ed aree

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e secondo il disposto dell'art. 16 del presente regolamento i locali e le aree soggette a imposizione si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1 - Abitazioni private e collettive.
- 2 - Studi professionali e uffici di servizi pubblici, autoscuole.
- 3 - Banche - Enti finanziari - Assicurazioni.
- 4 - Alberghi e pensioni.
- 5 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie.
- 6 - Negozi e depositi di frutta e verdura e fiori.
- 7 - Aziende commerciali all'ingrosso e al minuto, negozi, edicole, chioschi e simili.
- 8 - Artigiani, parrucchieri, calzolai, sarti, lavanderie, panificatori senza rivendita, tinteggiatori, autoriparazioni, carrozzieri, elettrauto, termoidraulica, elettricisti, lavoratori di riparazioni di articoli vari, riparazioni edili, imprese di pulizie, botteghe artigianali, autotrasportatori.
- 9 - Laboratori artigianali, stabilimenti, opifici e simili, aziende industriali, magazzini, depositi, autorimesse ed autostazioni, aree adibite ad autodemolizioni e rottamazione (con esclusione dei vani adibiti alla produzione di rifiuti speciali), distributori di carburante.
- 10- Teatri, sale da gioco, cinematografi, sale da ballo e altri locali di divertimento.
- 11- Locali ed aree destinate ad attività sportiva.
- 12- Scuole e locali adibiti all'esercizio di attività di educazione ed istruzione in genere.
- 13- Asili, scuole materne, oratori parrocchiali compresi bar e cinema (purchè ubicati nell'edificio degli oratori stessi), associazioni politiche e sindacali, culturali e religiose, con esclusione di circoli con somministrazione di cibi e bevande.
- 14- Cantine di produzione (escluso aree destinate allo stoccaggio), locali ad uso agricolo di imbottigliamento professionale, locali ad uso agricolo di degustazione e vendita prodotti vitivinicoli
- 15- Locali ad uso agricolo adibiti ad attività agritouristica con servizio di somministrazione alimenti e bevande
- 16- Abitazioni private in strutture turistico-alberghiere

Art. 16

Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.

Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, le lavanderie di alberghi, i magazzini e depositi ed altri servizi annessi a negozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili sempre che la loro superficie venga determinata a norma dell'art. 14 ai fini dell'applicazione del tributo.

La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

Art. 17

Locali adibiti ad usi diversi

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 18

Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo la Giunta Municipale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni avuto riguardo agli elementi di valutazione dei costi di esercizio individuati all'art. 61 del D.L.vo 507/93.

A tale proposito la G.M. si avvarrà dei dati scaturenti dal conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento scaturenti dallo schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 del D.L.vo n. 507/1993.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta procederà alla determinazione dei medesimi sulle singole categorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa ed alla incidenza dei costi delle varie fasi di rimozioni per ogni categoria.

Art. 19

Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno dei muri ovvero delle aree coperte.

Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

Art. 20

(modificato con Delibera CC n. 12 del 21/02/2011)

Esenzioni oggettive

Non sono soggetti alla tassa, quali autonomi presupposti di imposizione, i balconi, le tende, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree destinate esclusivamente all'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.

Vi rientrano invece le superfici riservate agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno, non allacciate ad utenze di fornitura (gas, energia elettrica, acqua) e dichiarate inagibili dal Tecnico Comunale (tutte e tre le predette condizioni debbono essere rispettate e debbono riferirsi ad unità abitative singole non ricomprese in palazzine o condomini da riferirsi alla medesima proprietà e le cui restanti unità risultano abitate od occupate con mobili, allacciate ad utenze ed agibili);
- c) gli immobili utilizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale
- d) cabine elettriche, cabine di pompaggio.

Art. 21

Obbligatorietà del tributo

La corresponsione del tributo ha carattere generalizzato e obbligatorio con esclusione dei soggetti previsti dal -comma 5- art. 62 del D.L.vo n. 507/1993.

Art. 22

Tariffa

La tassa è dovuta nella misura prevista approvata dal C.C. in via generale e successivamente aggiornata dalla G.M., con riferimento alla classificazione di cui al precedente art. 14.

Art. 23

Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotto dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50%.

3 - In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti soli urbani.

4 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.L.gs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5 - In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6 - Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7 - Per l'inviduazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato o banco.

TITOLO III

Art. 24

Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio

SOPPRESSO

Art. 25

Riduzione tariffaria per interruzioni del servizio di raccolta per effetto delle agitazioni sindacali

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria (USSL) di danno o pericolo alle

persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Per ottenere il provvedimento di rimborso di cui sopra il contribuente dovrà allegare alla relativa istanza attestazione, o fattura, ovvero documenti corrispondenti all'impresa o azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti e che abbia i requisiti previsti dalle leggi in materia di smaltimento.

Il rimborso non potrà comunque eccedere le misure del 70 % della tariffa.

Art. 26

Riduzione della tariffa - Violazione grave delle modalità di raccolta.

Costituiscono ipotesi di grave violazione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L.vo n. 507/1993 le fattispecie sotto riportate tali da obbligare l'utente al conferimento in punti di raccolta distanti oltre mt. 1.500.

- Riduzione della periodicità della raccolta rispetto ai prelievi previsti.
- Riduzione della periodicità della raccolta dei contenitori.

La riduzione della tariffa agli utenti ricompresi nella zona di disservizio avverrà sulla tariffa applicata in misura pari al 10%.

Art. 27

Riduzioni per particolari condizioni di uso

In applicazione dell'art. 66 comma 3° la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 30% per abitazioni con occupanti singoli (~~ehe occupino una abitazione non superiore ai 60 mq~~ - ANNULLAMENTO PARZIALE ATTI N. 9195 DEL 1/4/1996).

Art. 28

Agevolazioni

In attuazione dell'art. 67 del D.L.vo n. 507/1993 sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei sottonotati contribuenti:

- 30% per locali di residenza condotti da singoli ultrasessantacinquenni residenti.
- 30% per i locali di residenza condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 67% non ricoverati in istituti.
- 30% per locali di residenza condotti da coppie di età superiore ai 65 anni con unico reddito esclusivamente pensionistico inferiore ai 17.500.000 purchè non risultino proprietari di immobili.

Per ottenere riduzioni o agevolazioni (comunque non cumulabili) previste dagli artt. 27 e 28 è necessario presentare domanda documentata al competente ufficio tributi entro il 30 settembre di ciascu anno.

Tale richiesta decorrerà dall'anno successivo e sarà valida anche per gli anni successivi nel caso in cui non ci siano variazioni.

Per il 1996 la richiesta potrà essere presentata entro il 30.01.1996.

Art. 29

Iscrizioni in bilancio delle agevolazioni

Per quanto riguarda le riduzioni di cui all'art. 27 a cura del responsabile di imposta dovrà essere rimesso all'Ufficio Ragioneria, il prospetto, previsionale e consuntivo, delle minori entrate da registrare durante l'esercizio finanziario di riferimento per la individuazioni nel Bilancio di previsione o nel Bilancio consuntivo, dell'importo da iscrivere a carico dell'Amministrazione Comunale in conformità dell'art. 67 comma 3° del D.L.vo 507/1993. La spesa suddetta graverà sul Capitolo di Bilancio appositamente individuato dalla Ragioneria Comunale.

Art. 30
Norma finale

In applicazione dell'art. 79 comma 2° del D.L.vo 15-11-1993, n. 507 le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 31

Tariffe smaltimento rifiuti solidi urbani

(modificato con Deliberazione CC n. 144 del 30/12/2009 – CC n. 4 del 12/01/2011 – CC N. 5 del 26/03/2012)

1. Abitazioni private e collettive	€ 0,80
2. Studi professionali e uffici di servizi pubblici, autoscuole	€ 2,10
3. Banche enti finanziari assicurazioni	€ 2,25
4. Alberghi e pensioni, sale convegni, alloggi in strutture agrituristiche	€ 0,95
5. Ristoranti, trattorie , pizzerie, bar, gelaterie	€ 3,60
6. Negozi e depositi di frutta, verdura e fiori	€ 4,00
7. Aziende commerciali all'ingrosso e al minuto, negozi edicole chioschi e simili	€ 1,90
8. Artigiani, parrucchieri, calzolai, sarti, lavanderie, panificatori senza rivendita,tinteggiatori, autoriparazioni, carrozzieri,elettrauto, termoidraulica, elettricisti, laboratori di riparazione di articoli vari, riparazioni edili, imprese di pulizie, botteghe artigianali, autotrasportatori	€ 1,90
9. Laboratori artigianali, stabilimenti, opifici e simili, aziende industriali, magazzini, depositi, autorimesse ed autostazioni, aree adibite ad autodemolizioni e rottamazione (con esclusione dei vani adibiti alla produzione di rifiuti speciali), distributori di carburante	€ 0,80
10. Teatri, sale da gioco, cinematografi, sale da ballo, altri locali di divertimento privati	€ 0,60
11. Locali ed aree destinate ad attività sportiva privati	€ 0,45
12. Scuole e locali adibiti all'esercizio di attività di educazione ed istruzione in genere	€ 0,32
13. Asili, scuole materne, oratori parrocchiali compresi bar e cinema (purchè ubicati nell'edificio degli oratori stessi), associazioni politiche e sindacali, culturali e religiose con esclusione di circoli con somministrazione di cibi e bevande	€ 0,32
14. Cantine di produzione (escluso aree destinate allo stoccaggio), locali ad uso agricolo di imbottigliamento professionale, locali ad uso agricolo di degustazione e vendita prodotti vitivinicoli	€ 1,00
15. Locali ad uso agricolo adibiti ad attività agritouristica con servizio di somministrazione alimenti e bevande	€ 3,47
16. Abitazioni private in strutture turistico-alberghiere	€ 1,20

